



COMUNE DI MASSA DI SOMMA PROVINCIA DI NAPOLI

Copia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **35** DEL **03/11/17**

OGGETTO:	Approvazione "Regolamento incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
-----------------	--

L'anno duemila **diciassette**, addì **tre** del mese di **novembre** alle ore 20:20 nella sala consiliare della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 02/11/17, prot. 8906, nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di 2^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti n. 11 consiglieri comunali e assenti, sebbene debitamente convocati, n. 2 consiglieri, come segue:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MADONNA Gioacchino - Sindaco	X	
2	ZENO Antonio	X	
3	ILARDO Clara	X	
4	RUSSO Giovanni		X
5	PASQUA Veronica	X	
6	CIRIELLO Vincenzo	X	
7	NOCERINO Agostino	X	
8	GRAVIERO Francesca		X
9	OLIVIERO Carmine		X
10	ESPOSITO Salvatore	X	
11	IORIO Giuseppina		X
12	ESPOSITO Fortunata		X
13	BOCCARUSSO Vincenzo	X	

Presiede la seduta Madonna Gioacchino – Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del DLgs.vo 267/2000, il Segretario Comunale, d.ssa Ilaria Caruso. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: "REGOLAMENTO INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LG.50/2016 E S.M.I."

Aperta la discussione intervengono i consiglieri:

- Boccarusso: lamenta il mancato passaggio di questo regolamento in Commissione Statuto e Regolamenti e chiede in base a quali criteri sia stato stabilito il riparto della quota relativamente all'importo a base di gara da destinare al fondo di che trattasi;
- Ciriello: dice che sarebbe condivisibile il punto di vista del consigliere Boccarusso se tale regolamento avesse dato maggior margine di discrezionalità e precisando che la ripartizione dell'incentivo, tra l'altro, è passata al vaglio della delegazione trattante. Aggiunge inoltre che la commissione ha già diverso lavoro da portare avanti;
- Boccarusso: chiede di sapere le modalità di convocazione e di funzionamento della commissione ipotizzando un uso strumentale della stessa considerato che la stessa non viene convocata per mesi;
- Nocerino: spiega che la ripartizione dell'incentivo è stata fatta dall'ufficio in base alla realtà, ai tipi di gara, in cui lo stesso opera;
- Zeno: relativamente alla convocazione della commissione statuto e regolamenti risponde al consigliere Boccarusso dicendo che la stessa può essere convocata anche tutte le settimane nei giorni di martedì e giovedì inoltre, già precedentemente, aveva chiesto ai relativi componenti di riunirsi anche in sua assenza, senza risultati.
- Esposito S.: invita il presidente a sollecitare il presidente della commissione statuto e regolamenti a convocarla almeno una volta ogni 15 giorni;

Terminati gli interventi il Presidente pone la proposta a votazione;

Visto il parere, favorevole, di regolarità tecnica reso dal responsabile del settore interessato ai sensi dell'art.49 del TUEL;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli n°6 contrari n°2 (Esposito S., Boccarusso) astenuti n° 0 resi da n°8 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n°6 contrari n°2 (Esposito S., Boccarusso) astenuti n° 0 resi da n°8 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare questa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 T.U.267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “REGOLAMENTO INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL D.LG.50/2016 E S.M.I.”

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con D.Lgs.50/2016n e s.m.i. è stato approvato il nuovo “Codice dei Contratti” a titolo “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 - l’art.113 del decreto medesimo dispone in merito agli incentivi per funzioni tecniche precedentemente disciplinate dall’art.92 del D.Lgs. n.163/2006 abrogato;
 - tali e nuove disposizioni, in vigore dal 19 aprile 2016, prevedono in sintesi che:
 - 1) tutti gli oneri inerenti la progettazione in senso stretto e lato e l'esecuzione (gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo) devono essere previsti nel quadro economico dell'opera (stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti);
 - 2) le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta;
 - 3) i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 dell’art.113 sono materia di accordo contrattazione decentrata integrativa del personale il cui contenuto deve essere recepito all’interno dell’apposito regolamento;
 - 4) tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico;
 - 5) l'80% del 2% previsto è riservato, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
 - 6) il restante 20% (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici;
 - 7) una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative;
- Considerato che:

- 3) di dare atto che l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia abrogherà automaticamente le norme del detto regolamento, qualora risultino incompatibili;
- 4) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

**REGOLAMENTO INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DI
CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.04.2016 N. 50**

INDICE

- 1) Oggetto del regolamento
- 2) Ambito di applicazione
- 3) Soggetti beneficiari
- 4) Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche
- 5) Ripartizione del fondo per funzioni tecniche
- 6) Ripartizione dell'incentivo
- 7) Modalità di corresponsione dell'incentivo
- 8) Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti
- 9) Rinvio
- 10) Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma precedente che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il Responsabile Unico di Procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente Responsabile.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 1 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
5. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati direttamente ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) e i lavori in amministrazione diretta.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
 - a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
 - b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) nel responsabile unico del procedimento;
 - d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 7 del presente regolamento, venga affidato a personale avente

- qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.
3. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile di Area, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
 4. Il provvedimento che individua i componenti del "gruppo di lavoro" deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse (gruppo di lavoro), indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
 5. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal responsabile di cui al comma 4, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento coincida con il responsabile di area

Art. 4 – Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione Comunale destina ad un Fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara.
2. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

LAVORI

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo sull'importo a base di gara
Fino ad € 750.000	2 %
Importo compreso tra €750.001 e €1.500.000	1,8%
Importo compreso tra €1.500.001 e €5.000.000	1,6%
Importo superiore ad €5.000.000	1,4%

SERVIZI E FORNITURE

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo sull'importo a base di gara
Fino ad € 750.000	2 %
Importo compreso tra €750.001 e €1.500.000	1,8%
Importo compreso tra €1.500.001 e €5.000.000	1,6%
Importo superiore ad €5.000.000	1,4%

3. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi

dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n.267. La fase di programmazione potrà essere assistita, in assenza di attuazione dell'opera, dal fondo dedicato nel capitolo di bilancio previsto.

4. L'ammontare del Fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 5 – Ripartizione del fondo per funzioni tecniche

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel Fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è destinato all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004 ed è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente Regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 6 – Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di Fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

PER LE OPERE O LAVORI

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti (Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione, Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici, etc)	15 %
Verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di affidamento (Attività di verifica progetto - Validazione del progetto - Predisposizione e controllo degli atti	20 %

di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara)	
Responsabile Unico di Procedimento	35 %
Direzione dei lavori	20 %
Collaudo tecnico-amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5 %
Collaudo statico	5%
Totale	100%

PER I SERVIZI O FORNITURE

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti (Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture)	15%
Verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di affidamento (Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA o equivalenti)	20%
Responsabile unico di procedimento	35 %
Direzione dell'esecuzione	20%
Verifica di conformità	10%
Totale	100%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:
- a) per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di affidamento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:
- al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 70% del peso della stessa nell'ambito del Fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;

- al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 30%;
 - nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 60%; la restante quota pari al 40% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
 - qualora il Responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel Regolamento comunale per la corrispondente attività;
 - nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
- b) per le funzioni tecniche svolte per l'attività di Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 85%, il restante 15% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni tecniche svolte dal personale di una stazione unica appaltante nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto dell'ente, questo può versare, a conclusione delle attività espletate dalla stazione unica appaltante, una somma non superiore a 1/4 delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, alla conclusione degli interventi sulla scorta di apposita relazione del RUP.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del Fondo.
3. L'adozione dell'atto di liquidazione spetta al responsabile dell'Area competente, nel rispetto delle norme in materia di conflitto d'interesse. Nel caso di conflitto di interesse, all'atto di liquidazione provvede il responsabile dell'Area Economico-Finanziaria sul presupposto di tutta la documentazione necessaria all'adempimento.
4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 8 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro,

- l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
3. La somma che residua costituisce economia.
 4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti. Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art.107 del codice, l'incentivo spettante viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.
 5. Sarà, altresì, verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

Art. 9 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

ART. 10 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.4.2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016.
2. Per le attività iniziate prima della detta data e non ancora concluse al 19.04.2016 si procederà applicando le norme previste dal previgente regolamento in materia. All'uopo sarà necessario evidenziare, nell'atto di liquidazione, le attività svolte nei periodi di vigenza delle diverse norme.
3. Per le attività avviate dopo il 19.04.2016 ed espletate fino all'entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando le aliquote fissate all'art.5 del presente regolamento, non avendo potuto osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento, la liquidazione avverrà sulla scorta di una relazione del Rup con la quale lo stesso indicherà il gruppo di lavoro che ha partecipato all'attuazione del procedimento, con i relativi incarichi e quota di partecipazione.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la delibera di approvazione. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'Albo Pretorio on-line Comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.



Comune di Massa di Somma



Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio-D.O.P.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO	ANNO 201 <u>7</u>
---	-------------------

OGGETTO

Approvazione Regolamento membri ^{capovalintosa} per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 r.n.i.


ATTRIBUITO il n. <u>35</u>	SEDUTA DI CONSIGLIO DEL <u>3/11/17</u>
----------------------------	--

PropONENTE _____	Esito votazione _____	Immediata Eseguitività _____
Settore <u>2°</u>	_____	SI NO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando che:

- l'atto corrisponde all'attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria;
- l'atto è conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti;
- in relazione alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE


Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto parere in ordine regolarità tecnica in quanto mero atto d'indirizzo:


IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO


Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità TECNICA;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità CONTABILE;

hanno espresso parere COME DA ALLEGATO;

Del che è verbale che viene sottoscritto come segue la cui lettura ed approvazione avverrà nella successiva seduta consiliare:

IL SINDACO

F.to Gioacchino Madonna

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to dott. Antonio Zeno

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to d.ssa Ilaria Caruso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa Pretorio dell'Ente in data 9 NOV 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1-art.124-D.Lgs. 267/00 . -art.32 c.5 legge 69/2009

Per l'Albo Pretorio
F.to dott. Cicinelli

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Ilaria Caruso

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

addì 9 NOV 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

(d.ssa Ilaria Caruso)

